

# Bonus 55%: dal 2010 nuovi valori di trasmittanza per le finestre



MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2009 12:56

Dalle Entrate chiarimenti sui documenti per accedere all'agevolazione in caso di sostituzione dei serramenti



La **Legge Finanziaria 2008** ha previsto dal 1° gennaio 2010 un inasprimento dei limiti di trasmittanza termica previsti per i serramenti ai fini dell'accesso alla detrazione fiscale del 55%. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale in caso di sostituzione delle finestre (vetro+telaio), i nuovi serramenti dovranno rispettare i limiti di trasmittanza termica stabiliti dal **DM 11 marzo 2008**.

## Nuovi limiti di trasmittanza

Questo decreto, attuativo della Finanziaria 2008, rende di fatto obbligatori nella **zona climatica A** (la più calda, che però conta solo due comuni) i serramenti a prestazioni termiche rinforzate per l'accesso al bonus fiscale del 55%. Dal 1° gennaio 2010 i valori limite ammissibili scendono in modo significativo nelle **zone climatiche E ed F** (le più fredde), rispettivamente a

**1,6 W/m<sup>2</sup>K** e **1,4 W/m<sup>2</sup>K**, mentre nelle zone climatiche B, C e D i valori di trasmittanza termica  $U_w$  sono più contenuti.

## Limiti applicabili alla data di inizio lavori

A questo proposito **UNCSAAL** (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe) – che tra l'altro sta esercitando pressioni sulle autorità governative affinché tali limiti siano rivisti – ricorda che per accedere alle detrazioni del 55% per la sostituzione dei serramenti (vetro+telaio) è necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica **applicabili alla data di inizio dei lavori**. Nel caso in cui la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria – quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune - si presenta quindi la necessità di **stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori**.

## Risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, interpellata a questo proposito da UNCSAAL, ha chiarito che **la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori**, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l'impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti. Anche **il versamento di acconti** a mezzo di bonifico bancario da parte del cliente al costruttore di serramenti **non costituisce attestazione di inizio dei lavori**.

## Trasmissione dei dati all'Enea

Per quanto riguarda invece la **trasmissione dei dati tecnici all'ENEA** (come la compilazione dell'Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), bisogna fare riferimento alla **procedura valida alla data di fine lavori**. È quanto afferma sia la **FAQ 43 dell'ENEA** che la guida fiscale "**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**" del giugno 2008 (pag.11) redatta dall'Agenzia delle Entrate.

## La Faq 43 dell'Enea

Di seguito riportiamo il testo integrale della "FAQ ENEA" 43:

**Domanda** - *Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?*

**Risposta** - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);

- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);

- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.

SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Il mostro energetico si converte al risparmio](#)
- [È in Gazzetta Ufficiale il Dpr 59/09, attuativo del 192/05](#)
- [La "Green School" d'America](#)
- [CasaClima Futura](#)
- [Dalla Spagna fotovoltaico senza silicio](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)